

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1440

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO, FILETTI, BIAGIONI e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1988

Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori e integrazioni
al testo unico sulla circolazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che proponiamo alla vostra approvazione nasce dal diffondersi e dalla utilizzazione sempre più crescente del numero di ciclomotori da parte di giovanissimi centauri. I numerosi incidenti mortali o le lesioni causati dalle spericolate manovre, i danni ad altri veicoli con la conseguente fuga e la impossibilità di poter risalire al conducente, il numero considerevole degli scippi ai danni di turisti ed anziani con la raccapricciante morte di molti di essi, la sempre più crescente protesta dell'opinione pubblica, la forte pressione della

stampa, i dati statistici rilevati sulla recrudescenza di tali reati, ci inducono a chiedere e a definire nuove norme per la circolazione dei ciclomotori con la necessaria immatricolazione e la dotazione di targa.

Siamo convinti che le norme proposte adeguano la legislazione italiana a quella di altri paesi e potranno essere condivise anche dalle case costruttrici, sino a ieri contrarie ma oggi interessate ad una regolamentazione del settore.

Per i motivi esposti raccomandiamo agli onorevoli senatori il seguente disegno di legge, chiedendone una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I ciclomotori debbono essere muniti di apposito foglio di immatricolazione rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile della circoscrizione dove risiede il proprietario del veicolo, contenente i dati di identificazione e costruzione e la dichiarazione di conformità al tipo omologato.

2. L'Ispettorato della motorizzazione civile provvede altresì all'immatricolazione del ciclomotore con specifica classificazione.

3. Chiunque circola con il ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il foglio di immatricolazione o ne sia privo è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. Viene altresì disposta la confisca del mezzo.

Art. 2.

1. A integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, i ciclomotori per circolare devono essere muniti posteriormente di targa di riconoscimento in base ai dati rilevabili dal foglio di immatricolazione.

Art. 3.

1. Chiunque circola con un ciclomotore privo di targa di riconoscimento è punito con l'arresto fino a un mese di reclusione e con l'ammenda da lire 200.000 fino a lire 1.000.000. Viene altresì disposta la confisca del mezzo.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-

vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono estese ai ciclomotori. Pertanto è abrogata per tale classe di veicoli l'esenzione di cui all'articolo 5 della predetta legge.

Art. 5.

1. Qualora l'intestatario del ciclomotore abbia età inferiore ai diciotto anni, l'assicurazione delle responsabilità civili derivate dalla circolazione del ciclomotore deve essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.